

**FINANZE E TESORO (6ª)**

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2012  
**407ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3519) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati. Rinvio in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 27 novembre 2012 (Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare nuovamente in sede referente il disegno di legge in titolo per effetto del rinvio disposto dall'Assemblea nella seduta del 27 novembre ultimo scorso. Propone quindi di considerare acquisita la fase referente già svolta sul disegno di legge n. 3519 per quanto riguarda le relazioni introduttive e la discussione generale. Come già emerso nella precedente seduta, la Commissione assume come testo base della nuova sede referente il testo già deliberato per la discussione in Assemblea, pubblicato in allegato al resoconto.

Ribadisce altresì anche la proposta di prevedere un termine breve per la presentazione degli emendamenti, da fissare, in via indicativa, tra le 18 di oggi e, al più tardi, la mattinata di domani, tenendo presente l'esigenza di investire quanto prima la Commissione dell'esame delle proposte politiche che saranno presentate e anche a garanzia dell'utilità dell'ulteriore fase procedurale in corso. Conferma inoltre il proprio orientamento, già preannunciato nella seduta di ieri, a operare un vaglio sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in relazione al testo in esame.

Informa infine la Commissione che rimane ancora impregiudicata la questione circa la possibilità che l'ulteriore esame in sede referente del disegno di legge possa essere considerato compatibile con la sessione di bilancio, di cui è imminente l'inizio.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), a nome della propria parte politica, dissente dalla proposta presidenziale di considerare acquisita la discussione generale già svolta in precedenza, con l'ovvio effetto di precludere tale fase procedurale nel corso dell'attuale esame. Sottolinea infatti che la Commissione deve tener conto delle preoccupazioni e delle valutazioni critiche che sono state formulate durante la discussione in Assemblea, anche da parte di componenti della maggioranza, riguardo ad aspetti qualificanti della delega. Ritiene evidente che da tali riflessioni tragga origine la decisione - assunta dalla maggioranza in seno alla Conferenza dei Capigruppo - di rinviare il disegno di legge in Commissione, ritenendo peraltro doveroso ribadire la correttezza e il carattere propositivo dell'atteggiamento assunto dalla Lega sia nel corso del precedente esame in Commissione che durante la discussione in Assemblea sul provvedimento.

Nel merito, ribadisce la critica già a suo tempo formulata in merito al carattere eccessivamente limitato e specifico della delega, che reputa non superata neanche per effetto delle modifiche approvate in precedenza dalla Commissione, giacché non si è registrato il necessario consenso sulle proposte con cui la Lega intendeva arricchire il testo, in particolare con l'introduzione del cosiddetto quoziente familiare. Tali motivazioni sorreggono a suo parere l'esigenza di consentire alla Commissione un'ampia discussione nel merito, non limitando l'esame alla sola fase emendativa e prevedendo inoltre la possibilità di discutere le proposte emendative senza filtri precostituiti, ove esse siano tali da recepire e formalizzare i rilievi critici emersi in Assemblea. Un'eventuale decisione presidenziale, dal difforme tenore, comprimerebbe, a suo avviso in modo non giustificato, il diritto di tutte le componenti politiche della Commissione di svolgere un dibattito aperto e finalizzato a migliorare il testo della delega.

Per tali motivi chiede anche di prevedere un termine per gli emendamenti più ampio di quello prospettato dal Presidente, anche considerato che, allo stato attuale, non risulta acclarato in modo non equivoco che l'esame del provvedimento debba essere sospeso durante la sessione di bilancio. In ogni caso, giudicando inopportuna una sovrapposizione con la sessione di bilancio, preannuncia l'impegno della propria parte politica a favorire - all'eventuale ripresa dell'esame - una celere conclusione dell'*iter* in Commissione, a condizione che vi sia il consenso della maggioranza e del Governo a concordare delle modifiche migliorative del testo.

Il relatore [BARBOLINI](#) (PD) osserva che l'intervento svolto dal senatore Paolo Franco - al quale conferma la propria personale stima - desta forti perplessità, giacché all'analisi della situazione da lui svolta sembra sfuggire il carattere totalmente inedito della decisione di rinviare il provvedimento in Commissione, sulla base di una deliberazione della Conferenza dei Capigruppo senza una formale deliberazione da parte dell'Assemblea. Al contrario, in Aula sono state formalmente votate e respinte le questioni pregiudiziali tendenti a precludere la discussione del disegno di legge ed è stato possibile svolgere solo in parte un dibattito sul testo, peraltro in presenza di un limitato numero di emendamenti. La decisione sul rinvio ribalta e vanifica l'accordo politico raggiunto in Commissione, peraltro mai formalmente sconfessato dall'Assemblea, e non sembra sorretta da una reale motivazione, salvo quella di guadagnare tempo per far decantare le tensioni interne a una parte politica della maggioranza. Esprime quindi scetticismo in merito alla possibilità che una pura contingenza politica possa tradursi ed essere formalizzata in una proposta di modifica.

Interloquisce brevemente il senatore [Paolo FRANCO](#) (LNP), il quale fa presente che la decisione sul rinvio è stata assunta in seno alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo dai rappresentanti della maggioranza, con il pieno consenso dei rappresentanti del Partito democratico. Non accetta dunque tesi o ricostruzioni tendenti a far ricadere sulla propria parte politica la responsabilità per il rinvio del disegno di legge in Commissione.

Il relatore [BARBOLINI](#) (PD), riprendendo il proprio intervento e pur dando atto al senatore Paolo Franco della fondatezza del rilievo svolto, rimarca tuttavia che ciò non muta la sostanza del proprio ragionamento politico in merito all'analisi della situazione che si è venuta a determinare. Quindi, per superare l'attuale fase d'*impasse*, ritiene lineare e pienamente condivisibile il percorso d'esame proposto dal presidente Baldassarri e preannunciato già nella seduta di ieri, dando per acquisite la discussione svolta e le determinazioni già assunte dalla Commissione, salva la possibilità di discutere temi non affrontati in precedenza, attraverso la presentazione di specifiche e nuove proposte emendative, da sottoporre quanto prima all'esame della Commissione.

In ogni caso, se si dovesse decidere di considerare riaperta la fase della discussione generale, ritiene necessario concentrarla ed esaurirla in un'apposita seduta da convocare nel pomeriggio di oggi - stante l'attuale esigenza di accelerare l'*iter* del provvedimento - preannunciando l'orientamento del proprio Gruppo a non intervenire in tale fase. Richiede che successivamente si provveda a fissare un termine breve per gli emendamenti, non ritenendo fondata la richiesta di prevedere un ampio arco di tempo, in base all'ovvia constatazione che, se sono già stati individuati specifici profili di delega da correggere, la formulazione dei relativi emendamenti non dovrebbe richiedere molto tempo. Sottolinea l'obiettivo di consentire quanto

prima alla Commissione di valutare e discutere reali proposte di modifica in modo da licenziare il testo in tempo utile affinché la discussione ne sia ripresa in Assemblea in tempi brevi, atteso che la Presidenza di turno nella seduta del 27 novembre non ha escluso esplicitamente la possibilità di esaminare la delega contestualmente alla sessione di bilancio.

Viceversa, se il problema è di natura politica e richiede una fase di sospensione per far decantare le tensioni interne ad alcune componenti politiche della maggioranza, sottolinea che tale onere deve ricadere nella fase di confronto in Assemblea, perché, in caso contrario, si rischia di impedire alla Commissione di svolgere il proprio lavoro di approfondimento, che nella fase attuale si deve limitare all'esame delle questioni poste con gli emendamenti. Al riguardo ribadisce l'orientamento della propria parte politica a non presentare emendamenti e auspica che anche il Partito della libertà si attenga a tale linea politica, contribuendo ad assicurare l'approvazione del provvedimento in tempo utile in Senato. Ritiene fondamentale un impegno comune su tale fronte per smentire le affermazioni degli organi di informazione sul definitivo abbandono del provvedimento.

Il relatore [SCIASCIA](#) (PdL) esprime l'auspicio che l'attuale fase di disagio politico possa essere superata quanto prima e, a nome della propria parte politica, si dichiara contrario alla richiesta di riapertura della discussione generale, sottolineando, per quanto di suo interesse, di non avere considerazioni ulteriori da aggiungere rispetto a quelle già espresse nella fase precedente. Concorda quindi con l'orientamento secondo cui la Commissione dovrebbe concentrarsi nell'esame degli emendamenti e al riguardo chiede alla Presidenza di chiarire i criteri in base ai quali valutarne l'ammissibilità.

Il presidente [BALDASSARRI](#), ribadisce che si riserva una valutazione rigorosa nello scrutinio di ammissibilità degli emendamenti, in base al principio secondo cui la medesima Commissione non può essere chiamata a esprimersi nuovamente su proposte, ove esse siano formalmente e sostanzialmente identiche ad altre già oggetto di esame, tenuto ovviamente conto della diversità del testo in esame rispetto a quello originario della Camera dei deputati. Peraltro giudica evidente come esse possano essere liberamente e autonomamente riproposte per la discussione in Assemblea, attesa l'indubbia diversità della sede e dell'organo. Rimarca infatti che l'adozione di un criterio di ammissibilità dall'opposto tenore potrebbe rappresentare un non auspicabile precedente.

Il senatore [LANNUTTI](#) (IdV), a nome della propria parte politica, rimarca innanzitutto che non è mutato il più generale giudizio critico sull'azione di politica economica del Governo, cogliendo l'occasione per stigmatizzare la recente affermazione del presidente del Consiglio Monti sul rischio che l'assistenza sanitaria pubblica non possa essere garantita a tutti i cittadini. Nel merito della delega, nel testo definito in Commissione, ribadisce che si deve operare una valutazione articolata, giacché in essa sono presenti disposizioni sicuramente condivisibili, come quelle sul contrasto di interessi in ambito tributario, sulla stabilizzazione del cinque per mille e sull'introduzione del richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di abuso del diritto, oltre ad altre previsioni che tengono conto delle esigenze avanzate dalle parti sociali. Si dichiara quindi contrario alla definizione di qualunque percorso procedurale che metta a rischio la positiva conclusione dell'esame. Concorda pertanto con il relatore Barbolini sull'esigenza che la Commissione - nel pieno rispetto delle procedure e delle prassi previste - licenzi quanto prima il testo per la sua successiva discussione in Assemblea.

Il senatore [LAURO](#) (PdL) giudica pienamente condivisibile il percorso d'esame prospettato dal Presidente, che ritiene chiaro e rispettoso delle previsioni regolamentari e in grado di soddisfare l'esigenza di dedicare un approfondito esame alle proposte emendative che pongono questioni nuove. Richiama peraltro l'attenzione della Commissione sul fatto che competono ad altre sedi le valutazioni in merito alla possibilità di proseguire l'esame del disegno di legge durante la sessione di bilancio. La Commissione deve infatti attenersi ai suoi compiti istituzionali, valutando l'opportunità di apportare modifiche migliorative al testo, sulla base di proposte non esaminate in precedenza. Rispetto a tale obiettivo, concordando con il relatore Barbolini, non ritiene condivisibile riaprire la fase della discussione generale e ne sottolinea la non compatibilità con l'obiettivo e il percorso già delineati dal Presidente.

Conviene quindi con la definizione di un breve percorso d'esame e con la fissazione di un termine non ampio per gli emendamenti, escludendo dall'esame le proposte già oggetto di un voto negativo in Commissione. Ritiene infatti che, attraverso l'indicata soluzione procedurale, la Commissione rispetti pienamente il mandato ricevuto dall'Assemblea.

Il senatore [MUSI](#) (PD) chiede alla Presidenza di indirizzare una formale sollecitazione ai Commissari di maggioranza e di minoranza, attualmente non presenti in Commissione, richiamandone l'attenzione sull'esigenza di assicurare una maggiore partecipazione alle sedute dedicate all'esame della delega, altrimenti si legittima l'impressione che si intenda adottare soltanto un comportamento strumentale in Assemblea, con la formulazione di critiche pretestuose al provvedimento in esame, senza la reale volontà e disponibilità a darvi un seguito nella successiva discussione in Commissione. Tenuto conto delle richieste avanzate dalla Lega e dalle possibili limitazioni imposte dall'inizio della sessione di bilancio, sottopone alla Presidenza la possibilità di prevedere un calendario dei lavori molto concentrato, impegnando la Commissione anche nel fine settimana. In tal modo osserva che, acquisito l'orientamento di tutti i Gruppi su tale proposta, si potrà realmente comprendere se vi è la disponibilità a lavorare in Commissione.

Il presidente [BALDASSARRI](#) sottolinea che è compito della Presidenza verificare la presenza del prescritto numero di senatori nelle diverse sedi e fasi procedurali, limitandosi solamente ad acquisire le presenze dei singoli per ciascuna delle sedute previste. Infatti l'invio di una sollecitazione a garantire una maggiore presenza ai lavori della Commissione ritiene sia prerogativa e compito specifico dei rappresentanti di ciascun Gruppo ma non della Presidenza.

Il senatore [COSTA](#) (Pdl) concorda con l'orientamento contrario alla riapertura della discussione generale e ritiene che la Commissione, nel definire un percorso d'esame della delega, si attenga scrupolosamente al mandato ricevuto dall'Assemblea, esprimendo l'auspicio che su tale punto si possa raggiungere una soluzione condivisa.

La senatrice [LEDDI](#) (PD) ritiene doveroso operare un forte richiamo alla cultura del rispetto delle regole, unica in grado di assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni parlamentari. Sotto tale profilo, ritiene che il rinvio della delega in Commissione abbia dato luogo a un momento di particolare disagio politico, vanificando nella sostanza il lavoro svolto in precedenza. Rimarca criticamente che il metodo del rinvio in Commissione di testi proposti all'Assemblea ha rappresentato negli ultimi tempi un esempio negativo che ha caratterizzato i lavori di una specifica Commissione permanente. In generale si può argomentare che la frequenza dei rinvii di testi definiti in sede referente pone una questione di scarsa rappresentatività politica o, in subordine, di insufficiente capacità decisionale delle Commissioni permanenti. Rispetto a tale evenienza, rimarca il valore positivo del metodo di lavoro seguito dalla Commissione, la quale, attraverso un ampio e costruttivo confronto e anche grazie alla conduzione della Presidenza, ha sempre dimostrato la capacità di raggiungere soluzioni di sintesi su questioni politicamente controverse. Nella situazione attuale ritiene quindi assolutamente fondamentale salvaguardare la serietà del metodo di lavoro della Commissione, a fronte di una decisione sul rinvio della delega che non appare pienamente in sintonia con le procedure e le prassi previste.

Il presidente [BALDASSARRI](#), preso atto della comune indicazione secondo cui la Commissione deve attenersi al mandato ricevuto dall'Assemblea, osserva che non si può esimere dal dichiarare aperta la discussione generale sulla delega, anche se si è in presenza della richiesta avanzata da una sola parte politica e nonostante gli orientamenti complessivamente espressi siano di tenore contrario.

Per tale motivo, dando per acquisiti gli interventi introduttivi dei relatori, dichiara aperta sin d'ora la discussione generale e propone di convocare un'ulteriore seduta alle 14 per proseguire tale fase. Sempre alla luce delle esigenze emerse, propone di fissare alle ore 12 di domani il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente [BALDASSARRI](#) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 di oggi, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3519.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. [3519](#)

##### **NT**

La Commissione

DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER UN SISTEMA FISCALE PIÙ EQUO,  
TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA

##### Articolo 1

*(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, procedura e disposizione finanziaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati secondo i principi e criteri direttivi indicati nella presente legge, nel rispetto dei principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212, con particolare riferimento all'articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, e in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n.42, in materia di federalismo fiscale, nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti e di adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di dieci giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

## Articolo 2

*(Revisione del catasto dei fabbricati, stime e monitoraggio dell'evasione fiscale e disposizioni in materia di erosione fiscale)*

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti;

b) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;

c) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

d) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;

e) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:

1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:

1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);

2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:

2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;

2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente;

3) per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, mediante un processo estimativo che:

3.1) considera i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione;

3.2) considera il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione e al restauro;

3.3) considera l'apporto alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale;

4) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, mediante un processo estimativo che tenga conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi;

f) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l'applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

g) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:

a) ridefinire le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche al fine di validare le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera e), numero 1.2), e lettera f), numero 1), e di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie, e modificare la loro composizione, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia del territorio e di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria eventualmente indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa;

b) assicurare la collaborazione tra l'Agenzia del territorio e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all'elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali piani;

c) prevedere per l'Agenzia del territorio la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti;

d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia del territorio, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali;

e) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n.342, nel quadro della collaborazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;

f) procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati;

g) individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicate le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;

h) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

i) prevedere specifiche regole procedurali che garantiscano, in sede di revisione generale del catasto, la possibilità per il contribuente di richiedere, in sede di autotutela, una rettifica

delle nuove rendite attribuite, con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza;

l) prevedere, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dai medesimi commi 1 e 2 devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

4. Al fine di consentire all'Agenzia del territorio l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

b) ai commi 3 e 4, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2013».

5. L'efficacia dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 3 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è differita al 30 giugno 2013.

6. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 466.000 euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede rispettivamente a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 7 e sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 8.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 4, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 466.000 euro per l'anno 2012.

8. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

9. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a:

a) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

b) prevedere che i risultati siano calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

c) istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione, senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese, composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre amministrazioni interessate; la commissione, che si avvale del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle autonomie locali, redige un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:

1) diffondere le misurazioni sull'economia non osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;

2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione fiscale e

contributiva e assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;

3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati dall'amministrazione pubblica per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva;

4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;

5) individuare le linee di intervento e di prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.

d) definire le linee di intervento per favorire l'emersione di base imponibile, anche attraverso l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligazione tributaria, definendo attraverso i decreti legislativi di attuazione le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di implementazione.

10. Il Governo redige annualmente un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva da presentare al Parlamento contestualmente al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, distinguendo tra imposte riscosse e accertate nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni; il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, il Governo redige altresì annualmente un rapporto, allegato al disegno di legge di bilancio, sulle spese fiscali, intendendosi per tale qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa, eventualmente prevedendo l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate, senza diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi.

12. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Governo assicura, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate anche con l'attuazione del comma 11 e del presente comma, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti.

13. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui ai commi 9 e 12 con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e successive modificazioni.

### Articolo 3

*(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, tutoraggio, semplificazione, revisione del sistema sanzionatorio e revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali)*

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;
- b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:
  - 1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva;
  - 2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente;
- c) prevedere l'inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) all'amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;
- d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;
- e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento stesso;
- f) prevedere specifiche regole procedurali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

2. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni.

3. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell'introduzione delle norme di cui al comma 2, incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

4. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.

5. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 4 il Governo prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai meccanismi di tutoraggio.

6. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:

- a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
- b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico

all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

7. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.

8. Il Governo è delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1:

a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;

b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;

c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo alla tempistica dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

9. Il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale tali beni agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

10. Il Governo è delegato altresì a definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

11. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzamento dei controlli mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche di dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche, al fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo, con particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello, nonché degli abusi nelle attività di incasso e trasferimento di fondi (money transfer) e di trasferimento di immobili;

b) previsione dell'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento

dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;

c) potenziamento e razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea;

d) potenziamento dell'utilizzo della fatturazione elettronica.

12. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ampliamento dell'istituto della conciliazione giudiziale relativamente alle controversie tributarie di competenza delle commissioni tributarie;

b) miglioramento dell'efficienza delle commissioni tributarie attraverso la redistribuzione territoriale del personale giudicante;

c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:

1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

2) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi secondo le modalità e nella misura massima stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni;

3) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso;

4) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti;

5) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

6) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;

d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;

e) progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio;

f) previsione della non pignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell'attività economica;

g) ampliamento della possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi.

#### Articolo 4

*(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni; razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette; giochi pubblici)*

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;
- b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni;
- c) previsione di possibili forme di opzionalità.

2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini dell'assoggettabilità dei professionisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;
- b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;
- c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;
- d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di

evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.

4. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
- b) attuazione del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

5. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;
- b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari.
- c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n.42.

6. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riunendo tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

7. Il riordino di cui al comma 6 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;
- b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;
- c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;
- d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, nonché in materia di disciplina relativa alle corse ippiche e di disciplina relativa agli obblighi di rendicontazione;
- e) definizione delle competenze in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi autorizzati all'offerta di giochi pubblici con vincita in denaro, per le tipologie di controlli da effettuare nei medesimi esercizi, al fine di garantire regole trasparenti ed univoche da attuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, e per la salvaguardia dei profili di pianificazione urbanistica e la valutazione dell'impatto sociale propri delle amministrazioni comunali;
- f) rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;
- g) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni;
- h) riordino e implementazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei

confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;

*i)* riordino e implementazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;

*l)* razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla funzione di raccolta lecita del gioco;

*m)* anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) istituzione dell'Unione ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione ippica italiana sia improntata a criteri di rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti all'Unione ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché all'Unione ippica italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione economico-finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

## Articolo 5 (Fiscalità ambientale)

1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, anche in funzione del contenuto di carbonio, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.